

Prot. n. L52/RNS  
Bologna, 9 giugno 2023

**Oggetto:**

*Alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana: le disposizioni dell'Istituto previdenziale in materia di indennità a favore dei lavoratori autonomi.*

*Sommario*

*Con la Circolare n. 54/2023, l'Istituto previdenziale ha illustrato le relative istruzioni per consentire anche ai lavoratori autonomi di richiedere l'indennità una tantum connessa alla sospensione dell'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.*

Facendo seguito a quanto commentato in riferimento al *Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61* <sup>1</sup>, per opportuna ed immediata conoscenza, si informa che l'I.n.p.s., con la **Circolare 8 giugno 2023, n. 54** (**allegato 1**), ha chiarito quale sia la platea dei beneficiari dell'indennità una tantum, i requisiti per il suo riconoscimento, nonché le **modalità operative per la presentazione della domanda**.

Pur essendo la Circolare abbastanza chiara, alla cui attenta lettura comunque si rinvia, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- a) ai sensi dell'art. 8<sup>2</sup>, del Decreto-legge n. 61/2023, i destinatari dell'indennità sono:
  - i collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca ed i medici in formazione specialistica;
  - i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  - i lavoratori autonomi e professionisti compresi i titolari di attività di impresa;
- b) l'indennità viene riconosciuta, per il periodo **1° maggio 2023 – 31 agosto 2023**, ai lavoratori che **risiedono o sono domiciliati o operano** in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, così come individuati nell'allegato 1 del Decreto-legge n. 61/2023 e che non abbiano avuto la possibilità di prestare la loro attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali aventi avuto decorrenza dal 1° maggio 2023. Tali lavoratori possono essere iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza alla data del 1° maggio 2023, fermo restando che a detta data l'attività

<sup>1</sup> Cfr. Circolare prot. RNS L49 – 5 giugno 2023.

<sup>2</sup> **Articolo 8- Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi**

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.



- deve essere già stata avviata. Il requisito della residenza viene verificato dall'Istituto in sede di presentazione della domanda;
- c) detta indennità è di importo pari ad **euro 500** per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fermo restando che l'importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può essere superiore a **3.000 euro**.
- d) In relazione al periodo di fruizione dell'indennità una tantum non viene riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa;
- e) I lavoratori interessati **dovranno presentare domanda all'I.n.p.s. entro la data del 30 settembre 2023**, esclusivamente in via telematica, tramite i canali a disposizione dei cittadini. La domanda medesima sarà disponibile a partire dal 15 giugno 2023. Alla domanda dovrà essere allegata specifica dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui dovranno essere evidenziate le seguenti condizioni:
- a) di rientrare nell'ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
- b) di essere residente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- c) di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- d) di svolgere l'attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

- 1) I.n.p.s. - Circolare 8 giugno 2023, n. 54, comprensiva dell'Allegato 1**